



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – tel: 0875 968790 – fax: 0875 959235)

ORDINANZA n. 29 del 7 AGO. 2017

ORDINANZA DIVIETO VENDITA di BOTTIGLIE in VETRO e LATTINA per il 12 AGOSTO 2017

PREMESSO che il prossimo 12 agosto 2017 avrà luogo la rassegna musicale denominata “Suoni Verso Sud” che interesserà la zona della Marina di Montenero di Bisaccia;

CONSIDERATO che tale manifestazione prevede l’afflusso di un notevole numero di cittadini e di turisti nella predetta zona;

DATO ATTO, in generale, ed in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all’adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l’efficacia del provvedimento all’area della Marina di Montenero di Bisaccia con decorrenza dal giorno 12 agosto 2017 sino all’orario di chiusura delle attività commerciali;

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO l’art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) è, fatto obbligo di chiudere e cessare, inderogabilmente, qualsiasi attività di somministrazione e/o intrattenimento musicale entro e non oltre gli orari stabiliti;

4) i divieti di cui il punti 1) e 2) hanno efficacia in tutta l’area della Marina di Montenero di Bisaccia, dalle ore 18.00 del giorno 12 agosto 2017 sino all’orario di chiusura delle attività commerciali;

5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.

6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.

7) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
- al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

Dalla Sede Municipale 7 agosto 2017

IL SINDACO
Avv. Nicola Travaglini

